



Servizio Difesa Giuridica Amministrativa
PG/2022/ **745130**

URGENTE

Napoli, li 27/10/2022

Alla Direzione della Municipalità 5
Al Servizio Gestione Bilancio
e p.c. Al Servizio Difesa Giuridica Civile (CV - 201710395)

OGGETTO: CONDOMINIO DI VIA GIULIO PALERMO N. 112 in pers. del l'amm.re p.t. [REDACTED]
[REDACTED] Ricorso al T.A.R. Campania del 27/10/2022 per l'esecuzione della sentenza n.5572/2021 (R.G. 22407/2017), emessa in data 14.06.2021 dal Tribunale di Napoli Sez. X, nel ricorso proposto dal Condominio ricorrente per risarcimento danni per infiltrazioni d'acqua.

Si invitano i Servizi in indirizzo a fornire, massima cortese urgenza, ogni possibile chiarimento ed elemento utile alla difesa dell'Ente nel giudizio introdotto con il ricorso indicato in oggetto ed allegato in copia. In particolare, vogliono provvedere alla tempestiva trasmissione di tutti gli atti inerenti la pretesa azionata dal ricorrente, con precipuo riferimento agli atti adottati per il pagamento delle somme dovute in esecuzione della resa pronuncia, i quali dovranno essere trasmessi, preferibilmente, in formato digitale.

Sin da ora, per l'ipotesi di effettiva inottemperanza al titolo giudiziario azionato, e salva la sussistenza di ragioni che giustificano l'inadempimento, si invita codesto servizio a provvedere, previa verifica dei presupposti di legge, alla sollecita esecuzione, onde evitare conseguenze economiche pregiudizievoli legate al ritardo nell'ottemperanza c/o alle spese del giudizio di esecuzione.

Con l'occasione si segnala la necessità che venga adottata ogni misura idonea a garantire la tempestiva esecuzione delle obbligazioni assunte, specie se derivanti da titoli giudiziari, in modo da prevenire l'introduzione di procedure esecutive e l'insorgenza di oneri economici a carico dell'Ente.

Nel rappresentare che il codice del processo amministrativo fissa termini stringenti e perentori entro cui le parti possono depositare memorie e documenti, si resta in attesa di sollecito riscontro e, in mancanza, si declina ogni responsabilità sull'esito del giudizio.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi della delibera di G.C. n.348 del 05/05/2016, "Gli uffici dell'Ente sono tenuti a fornire all'Avvocatura tutti gli elementi utili alla difesa in giudizio, provvedendo alla loro trasmissione con la massima sollecitudine. In particolare, gli uffici competenti nella materia oggetto della controversia, sono tenuti a trasmettere all'Avvocatura, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, fatta salva maggior sollecitudine in caso di procedure d'urgenza, dettagliata relazione in fatto e in diritto ed ogni utile chiarimento in ordine a ciascun motivo posto a base del ricorso o della pretesa azionata da o nei confronti del Comune, oltre a copia della relativa documentazione". Si ritiene opportuno evidenziare, inoltre, che in base a quanto disposto con nota PG/2013/118024 del 12/02/2013 del Direttore Generale, l'emissione di pronunce giudiziali negative, derivanti da inerzia o ritardo nella trasmissione di quanto richiesto dall'Avvocatura, determina l'insorgenza di responsabilità amministrativo-contabili a carico del Dirigente inadempiente.

Al Servizio Difesa Giuridica Civile, che legge per conoscenza, si prega di verificare che gli atti siano stati allegati al fascicolo informatico, e, in mancanza, di trasmettere tutti gli atti inerenti alla sentenza di cui, con il giudizio indicato in oggetto, si richiede l'ottemperanza.

Pregasi indicare nella risposta il numero di fascicolo AM/39929-39929/B.
Avvocato incaricato della causa : Avv. [REDACTED]

p. l'Avvocato Dirigente
L'Istr. Amm.vo

Servizio Difesa Giuridica Amministrativa
Tel. 081 7954666 – 7954675 – 7954651 – 7954697 – 7954667 – Fax 0817954703
(Cod. Prot. Inf. 20-1-0-0-0)
(PEC:avvocatura.amministrativa@pec.comune.napoli.it)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI

RICORSO

AI SENSI DEGLI ARTT. 112 E SS. DEL D.LGS. N. 104/2010

PER: il **CONDominio DI VIA GIULIO PALERMO N. 112 - NAPOLI**

(C.F. 94088700631), in persona dell'Amministratore *pro tempore*,

rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su atto separato, dagli

avvocati

nonché per l'Avvocato

, rappresentato e difeso da sé medesimo,

entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in

alla ai sensi dell'art. 136 D. Lgs. n. 104/2010, i

procuratori costituiti chiedono di ricevere le comunicazioni di Segreteria al

seguente numero di telefax ovvero ai seguenti indirizzi di posta

elettronica certificata

RICORRENTI

CONTRO: il **COMUNE DI NAPOLI** (C.F. 80014890638), in persona del

Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la

Casa Comunale alla Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo;

RESISTENTE

PER L'ESECUZIONE

della sentenza n. 5572/2021 (R.G. 22407/2017), emessa in data 14.06.2021,

dal Tribunale di Napoli, Sez. X – , pubblicata in

pari data, notificata il 22.06.2021, divenuta definitiva a seguito del passaggio

in giudicato per omessa impugnazione giusta Certificato del Tribunale di

Napoli dell'11.04.2022, spedita in forma esecutiva il 5.07.2021 e così notificata il 13.07.2021;



Con la sentenza (Cfr. allegato 1) di cui si chiede l'integrale ottemperanza il Tribunale di Napoli, in accoglimento delle domande proposte dal CONDOMINIO DI VIA GIULIO PALERMO N.112 - NAPOLI così statuiva:

al punto 1 del P.Q.M.: *"In accoglimento della relativa domanda, condanna il Comune di Napoli al pagamento in favore del Condominio del fabbricato sito in Napoli alla via Giulio Palermo n.112 della complessiva somma di € 32.519,74, oltre interessi legali a far data dalla notifica della citazione fino al soddisfo";*

al punto 2) del P.Q.M.: *"in accoglimento della relativa domanda, condanna il Comune di Napoli all'esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione della causa delle infiltrazioni e dei conseguenti danni patiti dal Condominio del fabbricato sito in Napoli alla via Giulio Palermo n. 112, così come individuate in motivazione e meglio descritte dal c.t.u. nella relazione di consulenza in atti";*

al punto 3) del P.Q.M.: *"condanna il Comune di Napoli al pagamento in favore del Condominio del fabbricato sito in Napoli alla via Giulio Palermo n. 112 delle spese processuali, che si liquidano in €.4.990.00 per esborsi (ivi comprese le spese di c.t.u.) ed €.7.254.00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA sulle somme imponibili secondo le aliquote vigenti, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario Avv. [REDACTED]";*

La suddetta sentenza, notificata in data **22.06.2021** in copia conforme all'originale non solo all'Amministrazione comunale, (Cfr. allegato 2, 2bis, 2ter) ma anche al suo procuratore costituito Avv. [REDACTED] (Cfr. allegato 3, 3bis, 3ter), non è mai stata impugnata ed, in data **11.04.2022**, ha assunto carattere di definitività a seguito del passaggio in giudicato per omessa impugnazione (cfr. allegato 4 - certificato del Tribunale di Napoli dell'11.04.2022).

In data **05.07.2021** alla prefata sentenza era apposta, su richiesta dell'avvocato [REDACTED], sia quale procuratore del Condominio, (Cfr. allegato 5) che n.g. di attributario (Cfr. allegato 6) la relativa formula esecutiva.

In data **13.07.2021**, detta sentenza, in forma esecutiva, era notificata dall'avvocato [REDACTED] al Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., sia quale procuratore del Condominio (Cfr. allegato 7, 7bis, 7ter), che n.g. di attributario (Cfr. allegato 8, 8bis, 8ter).

Sebbene con Delibera di Consiglio Comunale n. 60/2021, gli importi liquidati con la suddetta sentenza siano stati iscritti quali debiti fuori bilancio, siano stati individuati i relativi capitoli sul Bilancio 2021/2023 nonché, infine, sia stato conferito ai Dirigenti competenti di adottare tutti gli consequenziali ai fini della liquidazione e al pagamento delle relative somme e sebbene le odierne parti ricorrenti abbiano, come richiesto dall'Amministrazione Comunale, provveduto, giusta nota del 22.09.2022 (cfr. Allegato 9, 9bis, 9ter, 9quater, 9quinquies e 9sexies), a trasmettere la documentazione ritenuta propedeutica al versamento degli importi in parola, sussiste, a tutt'oggi, la perdurante inerzia del Comune, atteso che la sentenza, non ha ricevuto

esecuzione e, pertanto, i ricorrenti chiedono che l'Eccellentissimo Tribunale adito **Voglia ordinare all'Amministrazione resistente l'esecuzione di tutto quanto statuito nella pronunzia in epigrafe**, come da mandato Assembleare ricevuto (Cfr. allegato n. 12) per i seguenti

MOTIVI


1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. VIOLAZIONE ART. 112, COMMA 2, LETT. E) DEL D.LGS. N. 104/2010. ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA. SVIAMENTO DI POTERE


In ragione di quanto dedotto in premessa, emerge evidente la illegittimità della condotta dell'amministrazione resistente che, ancor oggi, non si è conformata alla sentenza n. 5572/2021, emessa dal Tribunale di Napoli.

Con la predetta pronunzia, il Tribunale adito ha accertato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità dell'amministrazione comunale per i danni arrecati all'immobile condominiale dalle infiltrazioni originatesi in conseguenza del cedimento della sede stradale, a sua volta determinato da problematiche infiltrative ascrivibili a una non perfetta tenuta della fogna comunale nel tratto di tubazione che collega la caditoia stradale al pozzo di ispezione.

In particolare, la predetta sentenza ha disposto la **condanna del Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., al pagamento dell'importo di Euro 32.519,74 a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'edificio condominiale in conseguenza del manifestarsi dei descritti fenomeni infiltrativi nonché la condanna all'esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione delle cause dell'infiltrazione, analiticamente indicate dalla**

consulenza tecnica d'ufficio (cfr. Allegato 10), così riassumibili: 1) Ripristino – a mezzo apposito scavo – del tratto di tubazione che collega la caditoia stradale al pozzo di ispezione A, con conseguente ripristino di funzionalità della griglia di raccolta acque; 2) Verifica e conseguente eliminazione – a mezzo apposito scavo – del manufatto, attualmente in disuso e sbarrato, posto in sinistra idraulica del pozzo d'ispezione A; 3) Ripristino delle pareti dei pozzi di ispezione A e B ubicati sulla via Giulio Palermo; 4) Ripristino – a mezzo apposito scavo – del tratto di tubazione che collega la caditoia stradale al pozzo di ispezione B, in destra idraulica, con conseguente ripristino di funzionalità della griglia di raccolta acque; 5) Verifica e conseguente eliminazione – a mezzo apposito scavo – dei due manufatti, posti rispettivamente in sinistra ed in destra idraulica del pozzo d'ispezione B; 6) Ripristino – a mezzo apposito scavo – del manufatto che collega il pozzo di ispezione C, ubicato all'interno dell'area garage del Condominio sito al civico n.112, con il pozzo di ispezione B; 7) Compattazione del terreno per la realizzazione del piano di posa del nuovo manto stradale; 8) Realizzazione del piano di posa per la stesura del manto d'asfalto; 9) Stesura del nuovo manto di asfalto.

In conseguenza dell'accoglimento delle domande spiegate in giudizio, il Tribunale adito ha condannato il Comune di Napoli al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4.990,00 per esborsi (ivi comprese le spese di c.t.u.) ed € 7.254,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA sulle somme imponibili secondo le aliquote vigenti, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. 



Si insiste per l'accoglimento del ricorso, nonché per la nomina di un Commissario *ad acta* per l'adozione di un provvedimento utile ai fini della esecuzione della sentenza, atteso che:

1) la sentenza in parola, passata in giudicato per omessa impugnazione giusta Certificato del Tribunale di Napoli dell'11.04.2022, è stata notificata in formula esecutiva in data 13.07.2021, risultando, pertanto, ampiamente decorso il termine di cui all'art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30, e s.m.i.;

2) in sede di giudizio di ottemperanza, possono ricevere esecuzione sentenze di condanna del giudice ordinario anche a prestazioni di fare fungibili o infungibili - in alternativa all'esecuzione forzata ordinaria di cui agli artt. 612 e seg. c.p.c. - in quanto richiedenti l'emanazione da parte dell'Amministrazione di manifestazioni di volontà provvedimento;

3) il giudizio di ottemperanza deve ritenersi ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario. Questo tipo di pronuncia, per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un giudizio di ottemperanza, che non può che tendere anche nei suoi riguardi a far conseguire al ricorrente vittorioso tutta l'utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall'Amministrazione con un comportamento omissivo (in termini, cfr. Consiglio di Stato, Sez., IV, Sent. n. 7389 del 28 dicembre 2005).

**2) ISTANZA EX ART. 114, COMMA 2, LETT.E) DEL D.LGS. N.
104/2010**

A fronte della perdurante ed ingiustificata violazione da parte dell'amministrazione comunale resistente dell'obbligo di dare esecuzione alla suddetta pronunzia con riferimento alla condanna al pagamento delle somme di danaro ivi liquidate in favore rispettivamente del Condominio ricorrente nonché dell'avv. [REDACTED], si chiede, ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 104/2010, che il Collegio adito voglia fissare la misura della somma di denaro dovuta dal Comune di Napoli per ogni eventuale violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Si richiede l'adozione della medesima sanzione per ogni eventuale violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato anche con riferimento alla statuizione di condanna all'esecuzione delle opere, prescritte dal CTU, da eseguirsi su beni di esclusiva proprietà e/o custodia comunale (Via Giulio Palermo e fogna comunale) e, per tale ragione, non realizzabili dal Condominio in danno della medesima amministrazione inadempiente.

La assoluta necessità della misura richiesta trova ragione in quanto rilevato dal Consulente Tecnico d'Ufficio in risposta al quesito n. 2 ("Sulla scorta del rilevato stato di luoghi si ritiene che i danni riscontrati risultino essere ancora in atto non essendo state eliminate - come si vedrà nella risposta al quesito successivo - le cause degli stessi"), con la conseguenza che il persistere dei fenomeni infiltrativi possa determinare l'aggravamento dei danni già arrecati all'immobile condominiale, con il rischio, in tal caso, di

pregiudicare anche la tenuta statica del medesimo immobile nonché della sede stradale.

L'urgenza di dar corso ai predetti interventi non trova riscontro nella attività di programmazione dell'amministrazione Comunale che, al contrario (Cfr. Allegato II), con nota PG/2022/458905 del 13.06.2022 del Servizio U.O. Attività Tecniche MUNICIPALITÀ 5, afferma che le opere di competenza comunale necessarie alla eliminazione della causa delle infiltrazioni e dei conseguenti danni patiti dal Condominio ricorrente saranno eseguite nell'ambito del prossimo appalto di manutenzione stradale.

Emerge *ictu oculi* che ciò non consenta di avere alcuna contezza e/o certezza dei tempi di esecuzione delle opere, risultando assolutamente generico il riferimento all'indizione di una futura procedura di gara per l'affidamento del summenzionato appalto.

Il persistere dei fenomeni infiltrati e il conseguente aggravarsi del danno, con il concreto rischio di pregiudicare, come dedotto, la tenuta statica dell'edificio e della sede stradale, mettendo in pericolo l'incolumità pubblica e privata, si palesa incompatibile con le tempistiche necessarie allo svolgimento delle procedure ordinarie di affidamento del relativo appalto di manutenzione, sussistendo, al contrario, i presupposti per il ricorso alla procedura di somma urgenza di cui all'art. 163 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50/2016.

La nota depositata in atti dimostra, pertanto, la volontà dell'Amministrazione di non dar esecuzione alla pronunzia del Tribunale di Napoli, circostanza che, oltre ad integrare come detto il serio rischio di minare la staticità dell'edificio, determinerà, in ragione di quanto dedotto

anche dal consulente tecnico d'ufficio, il manifestarsi di maggiori danni, per la cui eliminazione il Comune dovrà sostenere maggiori costi con conseguente danno erariale, circostanze che tanto singolarmente quanto unitariamente fondano la domanda ex art. 114, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 104/2010.

PQM

si conclude per l'accoglimento integrale del ricorso e, segnatamente, affinché sia ordinato al Comune di Napoli l'ottemperanza alla sentenza n. 5572/2021,

omessa, in data 14.06.2021, dal Tribunale di Napoli, Sez. X -

, pubblicata in pari data, notificata, in copia conforme

all'originale, sia all'Amministrazione Comunale, che al procuratore costituito

Avv. in data 22.06.2021, divenuta definitiva a

seguita del passaggio in giudicato per omessa impugnazione e notificata in

data 05.07.2021 dall'avvocato in forma esecutiva al

Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., sia quale procuratore del

Condominio, che n.g. di attributario, e più precisamente:

al punto 1) del P.Q.M " In accoglimento della relativa domanda, condanna

il Comune di Napoli al pagamento in favore del Condominio del fabbricato

sito in Napoli alla via Giulio Palermo n.112 della complessiva somma di

€.32.519,74, oltre interessi legali a far data dalla notifica della citazione fino

al soddisfo";

al punto 2) del P.Q.M "in accoglimento della relativa domanda, condanna il

Comune di Napoli all'esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione

della causa delle infiltrazioni e dei conseguenti danni patiti dal Condominio

del fabbricato sito in Napoli alla via Giulio Palermo n.112, così come

individuare in motivazione e meglio descritte dal c.t.u. nella relazione di consulenza in atti”;

al punto 3) del P.Q.M: “condanna il Comune di Napoli al pagamento in favore del Condominio del fabbricato sito in Napoli alla via Giulio Palermo n.112 il delle spese processuali, che si liquidano in €.4.990,00 per esborsi (ivi comprese le spese di c.t.u.) ed €.7.254,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA sulle somme imponibili secondo le aliquote vigenti, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario [REDACTED]”, con contestuale fissazione della sanzione ex art. 114, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 104/2010 per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Tanto anche a mezzo (in ipotesi di ulteriore inadempimento da parte dell’Amministrazione intimata) della nomina di un Commissario ad Acta, all’uopo a nominarsi affinché si sostituisca alla amministrazione per l’assolvimento del mandato, attesa la evidente inerzia della stessa, adottando, in via sostitutiva, tutti gli atti necessari ed adempitivi a dare compiuta esecuzione in virtù di decisione divenuta cosa giudicata. Con vittoria di competenze professionali e spese giudizio.

Ai fini della normativa in materia di contributo unificato, si dichiara che è dovuto il versamento in misura pari ad Euro 300,00.

PROCURA

Io sottoscritto dott. [REDACTED] n.q. di Amm.re p.t. del Condominio di V. Giulio Palermo 112 – NAPOLI C.F. 94088700631 Vi nomino quale mio difensore e procuratore speciale in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame e Vi conferisco formale procura, come di seguito specificata, affinché mi rappresentiate difendiate, nel presente procedimento CONTRO il COMUNE DI NAPOLI, C.F. 80014890638 in persona del Sindaco p.t., avente ad oggetto l'esecuzione della sentenza n. 5572, emessa, in data 14.06.2021, dal Tribunale di Napoli, Sez. X – [REDACTED] nonché in questo ed in ogni altro rito, così come in ogni giudizio nel quale sono coinvolto come attore, convenuto, terzo intervenitore, chiamato in causa, relativamente alla citata sentenza.

Eleggo domicilio, presso lo studio dell'Avvocato [REDACTED] e Vi conferisco ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le

FACOLTA' di:

- Firmare per me gli atti, precetti e pignoramenti
- Spiegare domanda riconvenzionale
- Costituzione, chiamare terzi in causa ed in garanzia
- Farsi rappresentare, assistere e sostituire
- Accettare, integrare ed estendere il contraddittorio
- Eleggere domicili,
- Rinunziare alla comparizione delle parti,
- Riassumere la causa, proseguirla,
- Proporre appello e ricorso
- Deferire giuramento
- Proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa
- Opporsi a precetti e all'esecuzione
- Rinunziare agli atti ed accettarne la rinuncia
- Chiedere ed accettare rendiconti
- Transigere, conciliare la controversia
- Incassare e quietanziare

assumendo sin d'ora per rato e valido il Vostro operato.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 consento il trattamento dei dati personali anche di controparte da me forniti, dei quali assumo responsabilità.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto, così come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 e dei benefici fiscali previsti, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale

Dichiaro, altresì, di essere stato informato, ex art. 2, comma 7 del D.L. 12/09/14 n.132, convertito con modificazioni in Legge n. 162/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, disciplinata dagli artt. da 2 a 11 del citato D.L. n. 132/2014.

Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato, giusta delibera assembleare del 08/03/2022, un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013

Condominio Via Giulio Palermo,112
Via Giulio Palermo, 112
80131 - Napoli
C.F. 94088700631

Firmato digitalmente da

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto [REDACTED] codice fiscale: [REDACTED], iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di [REDACTED] in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di sè medesimo e del **CONDominio DI VIA GIULIO PALERMO N. 112 - NAPOLI** (C.F.: 94088700631), in persona dell'Amministratore *pro tempore*, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.,

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

Ricorso.pdf, documento redatto in proprio contenente il Ricorso e

Procura alle liti-signed.pdf, copia per immagine contenente la Procura alle Liti

a **COMUNE DI NAPOLI** (P.IVA: 80014890638), in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* all'indirizzo di posta elettronica certificata **atti.giudiziari@pec.comune.napoli.it**, estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE).

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994 e dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 che l'allegato **Procura alle liti-signed.pdf**, contenente la Procura alle Liti è conforme all'originale cartaceo dal quale è stato estratto.

Napoli, 25/10/2022

Firmato digitalmente da [REDACTED]

